ORDINANZA n° 372/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Preso atto** che con concessione amministrativa n° **32637/0/2015 del 01.12.2015** è stato concesso l'uso del suolo pubblico a **LOMBARDINI Paolo – Lombardini Giuseppe SRL** in **Castiglione della Pescaia Via dei Rigattieri** per **occupazione con mezzi ed attrezzature atte allo scavo per l'esecuzione di allaccio alla rete distributiva del gas;**
- **Considerato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- **Ritenuto** opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
- **Vista** la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;
- **Visti** gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
- **Visto** l'art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
- **Visto** il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;

ORDINA

La circolazione stradale sulla **Via dei Rigattieri** nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico autorizzato con concessione amministrativa n° **32637/0/2015 del 01.12.2015** è così modificata:

E' istituito il senso unico alternato di circolazione regolamentato a vista nel tratto interessato dai lavori di scavo a partire dalle ore 08:00 del giorno 01.12.2015 e fino alle ore 18:00 del giorno 08.12.2015 e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione in atti indicata.
Inoltre, nello stesso tratto e per lo stesso periodo ed orario su ambo i lati sarà in vigore il divieto di sosta con eventuale rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.
- La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.
La ditta convenzionata per l'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista. L'efficacia della presente Ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione al Comando Polizia Municipale della dichiarazione di cui sopra.
- Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.
- E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, lì 25.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Fabio PIERI

FM/fm 25.11.2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. Certificato rilasciato da Infocamere SCPA. Il sottoscrittore Dott. Fabio PIERI.